

Debutto al 30.4.2024 per il nuovo accertamento con adesione

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

Delega fiscale: il decreto sulla riforma della riscossione

Scopri di più

A seguito delle modifiche introdotte dal **D.Lgs. 13/2024**, la procedura di **accertamento con adesione** contempla **importanti novità** per quanto concerne gli **atti emessi dal 30.4.2024**.

In particolare, occorre operare una **distinzione** tra:

- **atti soggetti all'obbligo di contraddittorio**, ai sensi dell'[articolo 6-bis, L. 212/2000](#);
- **atti esclusi da tale obbligo**.

Nel caso di **atti soggetti all'obbligo di contraddittorio**, l'[articolo 1, comma 2-bis, D.Lgs. 218/1997](#), stabilisce che l'amministrazione comunichi al contribuente, ai fini del **contraddittorio preventivo**, uno **schema di atto** recante l'invito:

- alla formulazione di **deduzioni difensive nei 60 giorni successivi**;
- ovvero alla presentazione di un'istanza per la definizione dell'**accertamento con adesione nei 30 giorni successivi**.

Resta inteso che le parti potranno giungere ad una **definizione in adesione anche prima** dell'emissione dell'avviso di **accertamento**.

Nella ipotesi in cui il contribuente, a seguito della comunicazione di uno schema di atto, **non** presenti **istanza di adesione**, una volta ricevuto l'avviso di **accertamento**, potrà sempre presentare **istanza di adesione**, ma dovrà farlo **nel termine di 15 giorni** dalla notifica dell'atto impositivo. In questo caso, inoltre, il termine per presentare ricorso è **sospeso per un periodo di 30 giorni**.

Qualora, invece, a seguito della comunicazione dello **schema di atto**, il contribuente presenti **istanza di adesione** e questa non si concluda positivamente, una volta ricevuto l'avviso di **accertamento**, egli **non** potrà ripresentare **istanza di adesione**.

Nel caso di **atti non soggetti all'obbligo di contraddittorio**, invece, l'avviso di accertamento (o

l'atto di recupero) dovrà contenere **l'invito a comparire per definire l'accertamento con adesione**. In questo caso, **l'istanza di adesione** potrà essere presentata **entro il termine per il ricorso**, che resterà **sospeso per 90 giorni**.

Sono tali gli atti specificamente individuati con **decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24.4.2024**.

Esso ha precisato che si considera **automatizzato e sostanzialmente automatizzato** ogni atto emesso dall'Amministrazione riguardante esclusivamente **violazioni rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati** nella disponibilità della stessa, ovvero:

- **ruoli e cartelle di pagamento**, gli atti di cui agli [articoli 50, comma 2, 77 e 86, D.P.R. 602/1973](#), nonché **ogni altro atto** emesso dall'Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini del recupero delle somme ad essa affidate;
- **accertamenti parziali** di cui agli [articoli 41-bis, D.P.R. 600/1973 e 54, comma 5, D.P.R. 633/1972](#) e gli **atti di recupero** di cui all'[articolo 38-bis, D.P.R. 600/1973](#), predisposti esclusivamente sulla base dell'**incrocio di dati**;
- **atti di intimazione autonomi** di cui all'[articolo 29, D.L. 78/2010](#), nonché gli **atti di intimazione** emessi per **decadenza** dalla **rateazione**;
- **atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento** di taluni tributi e irrogazione delle relative sanzioni (**tasse automobilistiche erariali**; addizionale erariale della tassa automobilistica; tasse sulle **concessioni governative per l'impiego di apparecchiature terminali** per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione; imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro dai veicoli);
- **accertamenti catastali** per l'iscrizione e la cancellazione delle annotazioni di riserva alle intestazioni catastali;
- **avvisi di liquidazione per decadenza** dalle **agevolazioni fiscali**, ai fini delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali**;
- **avvisi di liquidazione** per recupero delle **imposte di registro, ipotecarie e catastali** a seguito di **rettifica**;
- **avvisi di pagamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'accisa o dell'imposta di consumo dovuta** sulla base delle dichiarazioni, dei dati relativi alle contabilità, nonché dei documenti di accompagnamento della circolazione, presentati dai soggetti obbligati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative;
- **avvisi di pagamento per indebita compensazione di crediti di accisa**, ovvero **per omesso, insufficiente o tardivo versamento di somme e di diritti dovuti** alle prescritte scadenze.

Si considera di **pronta liquidazione**, invece, ogni atto emesso dall'Amministrazione a seguito di controlli effettuati **sulla base di dati e di elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate** dai contribuenti e dai dati in possesso della stessa, ovvero:

- **comunicazioni** degli esiti del **controllo automatizzato**, anche relativamente alla liquidazione dell'imposta dovuta sui **redditi soggetti a tassazione separata**;
- **comunicazioni** degli esiti dei **controlli** di cui agli [articoli 54-bis, 54-ter e 54-quater, D.P.R. 633/1972](#);
- **avvisi di liquidazione** dell'imposta, nonché di **irrogazione delle sanzioni**, per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento, omessa o tardiva registrazione degli atti e tardiva presentazione delle relative dichiarazioni**, dei seguenti tributi: **imposta di registro**, imposte ipotecaria e catastale e tasse ipotecarie, imposta sulle successioni e donazioni, imposta sui premi delle assicurazioni, imposta sostitutiva sui finanziamenti, imposta di bollo e tributi speciali;
- **inviti al pagamento del contributo unificato e irrogazione delle sanzioni** per i casi di **omesso, insufficiente o tardivo versamento**.

Infine, si considera di **controllo formale** della dichiarazione ogni atto emesso dall'amministrazione a seguito di riscontro formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti o dai sostituti d'imposta con i documenti che attestano la correttezza dei dati dichiarati. Quindi, sono **esclusi dall'obbligo di contraddittorio** le comunicazioni degli esiti del **controllo formale** di cui all'[articolo 36-ter, D.P.R. 600/1973](#).